

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 419)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1983

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734,
recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge di cui si chiede la conversione risponde all'esigenza di aumentare il gettito della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi nell'ambito della più ampia manovra che ha avuto il suo avvio con la recente approvazione da parte del Parlamento della legge finanziaria per l'anno 1984.

Tali aumenti, adottati con la forma del decreto-legge per la necessità tecnica di realizzare la immediata applicazione per evitare sottrazioni alla maggiore imposizione, so-

no previsti nell'articolo 1 e riguardano in particolare:

la benzina per la quale gli oneri fiscali aumentano di lire 105 al litro, di cui lire 87,50 per imposta di fabbricazione e lire 17,50 per IVA dovuta sull'aumento del prezzo di vendita che passa da lire 1.195 a lire 1.300 al litro;

i prodotti petroliferi assoggettati alla medesima imposizione fiscale della benzina (benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e petrolio diverso dal lampante) la

cui aliquota viene aumentata nella stessa misura della benzina;

l'aliquota agevolata prevista per la benzina acquistata dai turisti stranieri (è da ricordare che il trattamento agevolato è stato di recente prorogato al 31 dicembre 1984) che viene aumentata in misura tale da portare il prezzo di vendita dei buoni benzina da lire 1.050 a lire 1.100 al litro;

l'aliquota agevolata prevista per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa che viene aumentata in misura corrispondente all'aumento stabilito per la benzina in modo da mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra la imposizione normale e quella ridotta (un decimo) prevista per questo prodotto;

gli oli da gas (o gasolio) da usare come combustibili sia nell'autotrazione sia nel riscaldamento, la cui aliquota viene aumentata da lire 9.722 a lire 10.765 per ettolitro; conseguentemente, il prezzo del gasolio per autotrazione, tenendo conto anche della maggiore IVA dovuta sul prezzo finale di vendita, passa da lire 606 a lire 618 al litro;

il petrolio lampante per uso di illuminazione e di riscaldamento, la cui aliquota aumenta da lire 8.160 a lire 9.177 per ettolitro;

in relazione all'aumento stabilito per il gasolio vengono pure aumentate le aliquote di imposta per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, trattandosi di prodotti nella cui composizione entra il gasolio e pertanto occorre mantenere in equilibrio la relativa tassazione;

i gas di petrolio liquefatti ed il metano per autotrazione le cui aliquote vengono aumentate in misura proporzionale a quella della benzina, trattandosi di carburanti il cui prezzo di vendita deve mantenersi in equilibrio con quello della benzina.

L'aumento di aliquota stabilito nel sesto comma dello stesso articolo 1 risponde ad una esigenza di tutela fiscale e riguarda gli oli combustibili speciali, nella cui classificazione fiscale rientrano prodotti con caratteristiche simili a quelle del gasolio; pertanto occorre adeguare la loro tassazione a quella prevista per quest'ultimo prodotto che quando è destinato ad usi diversi dalla combustione e dall'autotrazione, è tassato con l'aliquota di lire 15.030 ad ettolitro pari a lire 18.000 per quintale.

Nel terzultimo e penultimo comma dello stesso articolo 1 sono stabilite le consuete disposizioni per assoggettare agli aumenti di aliquote disposti per i prodotti petroliferi anche le giacenze di tali prodotti, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, presso i depositi di oli minerali per uso commerciale, in quantità superiore a trenta quintali e presso i punti di vendita in quantità superiore a quaranta ettolitri.

Per le modalità di denuncia delle predette giacenze e per i termini di pagamento della differenza di imposta si fa rinvio alle disposizioni stabilite con l'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213.

Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti di aliquote disposte con il provvedimento in esame sono stimate su base annua in lire 1.900 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1983.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 54.504 a lire 63.254 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

2. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, ripristinata tem-

poraneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da lire 38.886 a lire 43.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

3. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 5.450,40 a lire 6.325,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

4. Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3) ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 8.160 a lire 9.177 e da lire 9.722 a lire 10.765 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

5. Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) ed 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 3.059 a lire 3.298, da lire 3.748 a lire 3.937 e da lire 9.742 a lire 12.252 per quintale.

6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili speciali di cui al punto 4-b) dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da lire 5.400 a lire 18.000 per quintale.

7. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 52.635 a lire 62.665 per quintale.

8. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, e in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

9. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10, sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

10. L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da lire 162,16 a lire 195,50 al metro cubo.

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 28 dicembre 1983.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — LONGO

Visto: *il Guardasigilli*, MARTINAZZOLI